



COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

DECRETO SINDACALE

Numero 19 del 04-09-2025

Oggetto: Attribuzione incarico di responsabile dell'area polizia locale, protezione civile e della connessa posizione organizzativa ed attribuzione indennità di posizione.
--

IL SINDACO

RICHIAMATI il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO l'art. 50, comma 10 del T.U. Delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, il quale stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

CONSIDERATO che nell'ente è istituita l'area delle posizioni organizzative in conformità alla previsione contenuta nell'art. 14 del CCNL del 31 marzo 1999, e ribadita dall'art. 13 del CCNL 21.05.2018 e dall'art. 16 del CCNL del 16.11.2022 il quale da ultimo stabilisce che:

“1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative

in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area”;

RICHIAMATO l'art. 14 del CCNL 21.05.2018 e l'art 18 del CCNL del 16.11.2022 il quale da ultimo stabilisce espressamente che:

“1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare”

RICHIAMATO altresì l'art. 17 del CCNL 16.11.2022:

“1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale”;

DATO ATTO che al Responsabile di Settore competono tutte le funzioni di pertinenza degli organi gestionali in base alle norme vigenti al momento del conferimento dell'incarico e previste dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

CONSIDERATO che gli obiettivi gestionali saranno affidati con il Piano esecutivo di gestione, corredato dal piano delle performance e con singoli provvedimenti della Giunta;

ATTESO che con:

- deliberazione GC n. 144 del 02.08.2022 veniva approvato il nuovo Regolamento per il conferimento, revoca e graduazione delle posizioni organizzative, a seguito di informazione preordinata al confronto alle OO.SS;
- il nucleo di valutazione esprimeva parere positivo alla proposta di valutazione trasmessa dal Segretario Comunale;

RICHIAMATE le deliberazioni di giunta comunale n. 17 del 20.02.2020, 97 del 14.06.2022, 162 del 06.09.2022 ed ogni atto modificativo delle medesime;

TENUTO CONTO che con decreto sindacale n. 24 del 02.09.2024 veniva attribuito da ultimo l'incarico di responsabile dell'area Polizia Locale al Dott. Roberto Poggi, dipendente a tempo indeterminato dell'intestato Ente;

RITENUTO che l'incarico relativo alla predetta area possa essere confermato in capo al Dott. Roberto Poggi, appartenente all'area dei funzionari e dipendente maggiormente idoneo a rivestire il ruolo di responsabile in base all'esperienza maturata e le competenze possedute;

INDIVIDUATO il Segretario Comunale, Dott. Fabio Fais, quale sostituto del responsabile del settore Polizia locale, protezione civile in caso di assenza dal servizio del titolare, poiché ha già rivestito tale ruolo in passato anche in altri Enti;

RITENUTO di dover conferire detto incarico fino al 05.09.2026, salvo provvedimenti di riorganizzazione, assegnazione di altro incarico o revoca dello stesso ai sensi del citato regolamento;

VISTI gli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie locali sottoscritto il 31/03/1999, contenenti la disciplina dell'istituto delle Posizioni Organizzative;

DATO ATTO che all'Area Polizia locale, protezione civile è connessa apposita posizione organizzativa che, a seguito della nuova pesatura trasmessa dal Nucleo di Valutazione è pari ad Euro 12.222,22;

RAMMENTATO che l'erogazione dell'indennità di risultato, il cui importo non può essere inferiore al 15% dell'indennità di posizione, è subordinata alla valutazione annuale a cura del nucleo di valutazione;

Tutto ciò premesso

DECRETA

Di confermare dal 06.09.2025 fino al 05.09.2026, l'incarico di direzione dell'Area Polizia locale, protezione civile al Dott. Roberto Poggi, appartenente all'area dei funzionari, nonché la corrispondente Posizione Organizzativa.

Di stabilire che l'importo dell'indennità di posizione in godimento sarà pari ad Euro 12.222,22.

Di individuare il Segretario Comunale Dott. Fabio Fais quale sostituto del responsabile dell'Area Polizia locale, protezione civile in caso di assenza dal servizio del titolare.

Di dare atto che il presente decreto sostituisce ogni provvedimento adottato in materia non compatibile con i contenuti ivi riportati.

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato ed al Servizio Personale per i provvedimenti di competenza.

Golfo Aranci, 04-09-2025

IL SINDACO
(Giuseppe Fasolino)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L.vo 82/2005).